

ALLEGATO A

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale SENTIERO FACILE APS

ART.1 Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata "SENTIERO FACILE - APS", operante senza fini di lucro.

L'Associazione ha sede legale in Reggio Emilia, Via Filippo de Pisis 9. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non comporta modifica statutaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 Finalità e valori

L'Associazione è apolitica, aconfessionale. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- interventi e servizi sociali (art. 5, comma 1, lettera a) DLgs 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie (art. 5, comma 1, lettera c) DLgs 117/2017)
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d) DLgs 117/2017)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera i) DLgs 117/2017)
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro (art. 5, comma 1, lettera p) DLgs 117/2017)
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, comma 1, lettera w) DLgs 117/2017)

Per perseguire le diverse finalità l'Associazione si avvale del contributo fondamentale delle persone che hanno direttamente vissuto un disagio psicosociale valorizzandone i percorsi di ripresa, e promuove, incoraggia e sostiene la partecipazione attiva della società alle proprie attività.

L'associazione, in conformità agli scopi che si propone, intende operare in collaborazione con singoli cittadini e Associazioni, Enti, Organizzazioni, Istituzioni.

I VALORI

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'associazione si propone di sviluppare una cultura dell'inclusione e della speranza in un cambiamento possibile per tutti, e di creare le condizioni concrete per:

- Favorire la pluralità e l'espressione delle diversità come risorsa; stimolare la costruzione di rapporti fondati sulla parità e sulla condivisione, sul rispetto della diversità, sulla volontà di non giudicare, sul sostegno fra pari;
- Promuovere percorsi di riappropriazione della propria vita che partono dalle difficoltà sperimentate dalle persone per accrescere la conoscenza di sé, le risorse individuali e sociali, la responsabilità, la consapevolezza dei propri diritti;
- Promuovere la dimensione di gruppo come luogo di appartenenza, condivisione, aiuto e formazione reciproca, rottura dell'isolamento, laboratorio di creatività;
- Affermare una nuova visione delle persone con esperienza di disagio psicosociale nei servizi e nella collettività valorizzando il coraggio, l'autostima e la collaborazione con la rete familiare e sociale come risorse per il cambiamento;
- Riconoscere il diritto al lavoro retribuito come occasione di realizzazione personale, di supporto al benessere, di cittadinanza attiva;
- Ridefinire il ruolo degli utenti dei servizi da persone che hanno bisogno di cure a persone che possono fornire un contributo attivo e innovativo in ambiti diversi quali l'accoglienza, l'ascolto, la domiciliarità, il ricovero, la mediazione e il collegamento con altri utenti, l'orientamento sui temi della salute e del benessere individuale e collettivo;
- Valorizzare la competenza e la professionalità degli esperti per esperienza vissuta e sostenere il ruolo dei Facilitatori Sociali: persone che hanno attraversato un disagio psichico e, col supporto di una formazione professionale e di una supervisione, riescono a trasformare il proprio vissuto personale in una risorsa d'aiuto;
- Promuovere la coproduzione di servizi come strumento di innovazione e cambiamento culturale;
- Sviluppare esperienze di comunità realmente inclusive, con risorse che supportano l'integrazione e il benessere sociale, a partire dalla casa e dal sostegno al reddito;
- Sviluppare reti solidali locali, nazionali, internazionali.

ART. 3 Attività

Per raggiungere le finalità e gli obiettivi dichiarati l'Associazione intende promuovere, direttamente ed in collaborazione con i servizi e il terzo settore, attività rivolte a persone in condizioni di disagio psicosociale, familiari, studenti,

educatori, operatori dei servizi sociali e sanitari, cittadini di diverse fasce d'età e appartenenze culturali, e che si sviluppano nei diversi ambiti dell'empowerment, della promozione della salute, del supporto fra pari, della costruzione di reti, della collaborazione con i servizi e della cittadinanza attiva:

1. Ascolto, orientamento e accompagnamento individuale;
2. Formazione specifica ed opportunità lavorative nei servizi per le persone esperte per esperienza vissuta anche attraverso la stipula di convenzioni con gli enti pubblici;
3. Supporto fra pari nelle aree dell'abitare e della socialità ed attività di gruppo centrate sull'auto-mutuo-aiuto, sul fare assieme, sulla condivisione;
4. Percorsi formativi rivolti a utenti dei servizi, operatori, familiari, cittadini sui temi della salute mentale, della ripresa e del superamento dello stigma;
5. Consulenza ai servizi per la valutazione delle esigenze delle persone e per la realizzazione di progetti psicosociali orientati alla ripresa;
6. Iniziative di sensibilizzazione della collettività sui temi dell'inclusione sociale e del benessere quali trasmissioni radiofoniche, testimonianze, iniziative culturali, produzione di filmati, mostre, concerti, cineforum, spettacoli, attività sportive, eventi conviviali, pubblicazioni, convegni e seminari;
7. Allestimento di spazi autogestiti ricreativi, artistici, culturali, risocializzanti;
8. Partecipazione alla rete territoriale, alle attività e alle iniziative pubbliche di progettazione sociale e di solidarietà, costruzione di sinergie con altre organizzazioni;
9. Ogni altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate e, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Quando si renda necessario ai soli fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione.

ART. 4 Soci

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5 Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione

All'atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e a partire da tale momento il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e il diritto di voto. Sull'eventuale reiezione della domanda, motivata e comunicata in forma scritta, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Le eventuali domande di ammissione presentate da minorenni, dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e della del D.Lgs. n. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza e con l'adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

ART. 6 Diritti e doveri

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- partecipare alla vita associativa, esprimendo se maggiorenne il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro quattro mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 7 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati con effetto a partire da tale momento.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre

ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 8 Risorse economiche – Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 9 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 10 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

ART. 11 Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie; all'attuazione delle sue decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- approva il bilancio o rendiconto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario o di persona designata dall'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e da chi ha redatto il verbale.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

Art. 12 Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente ordine del giorno, luogo (nella sede o altrove), data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che almeno i due terzi del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione dei temi da trattare, da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in

proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 13 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti fra gli associati. Possono fare parte del Consiglio Direttivo solo gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio Direttivo sono in carica per un mandato di due anni e sono rieleggibili. Entro la data di scadenza fissata deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisponde bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni oppure delega uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione; delega sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delega il Presidente a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, o in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro del Consiglio Direttivo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

ART. 14 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 15 Il Tesoriere e il Segretario

Il Tesoriere: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, il rendiconto economico-finanziario, nonché la riscossione delle entrate e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, compie le mansioni delegate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 Pubblicità e trasparenza degli atti associativi

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.


Art. 17 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 18 Norma finale – rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



Firma su delega di
Direttore Provinciale
Stefano Zoni

Lorella Borella